



Bruxelles, 30.11.2017
COM(2017) 706 final

2017/0248 (CNS)

Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

{SWD(2017) 428 final} - {SWD(2017) 429 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Trattandosi di un'imposta sui consumi ad ampio spettro, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce una fonte di entrate importante e in crescita nell'Unione europea¹. Tuttavia, negli ultimi anni il sistema dell'IVA non è stato in grado di tenere il passo con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia.

In particolare, il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è ancora basato su un "regime transitorio". Nel 1967 è stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che operasse in seno a quella che era all'epoca la Comunità europea, secondo le stesse modalità con cui avrebbe operato in un singolo paese². L'esigenza di abolire le frontiere fiscali tra gli Stati membri entro la fine del 1992 ha reso necessario riconsiderare il metodo d'imposizione degli scambi di beni nella Comunità europea. L'obiettivo era tassare i beni nel paese di origine, in maniera tale che agli scambi intracomunitari fossero applicate le medesime condizioni applicabili agli scambi nazionali, rispecchiando così alla perfezione l'idea di un reale mercato interno.

Poiché non sussistevano le condizioni tecniche e politiche per un simile sistema, è stato adottato un regime IVA transitorio³. Tale regime, per quanto concerne le operazioni business-to-business (B2B) su beni, divide i movimenti transfrontalieri di beni in due diverse operazioni: una cessione esente nello Stato membro di partenza dei beni e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di destinazione.

Tali norme erano considerate temporanee e non sono prive di inconvenienti, in quanto consentire l'acquisto di beni in esenzione IVA aumenta il rischio di frode, mentre la complessità intrinseca del sistema non è favorevole agli scambi transfrontalieri.

Si stima che, in totale, nel 2015 siano stati persi circa 152 miliardi di EUR a causa di carenze nella riscossione dell'IVA, frodi incluse⁴. Stime precedenti avevano fissato le perdite dovute alle sole frodi transfrontaliere a 50 miliardi di EUR⁵. Tali pratiche fraudolente falsano la concorrenza all'interno del mercato unico e ne impediscono il funzionamento corretto. Inoltre hanno gravi conseguenze per i bilanci degli Stati membri e per il bilancio dell'Unione europea (UE), in quanto parte delle risorse proprie dell'UE si basa sull'IVA.

¹ Nel 2015 l'IVA è salita a poco più di 1 trilione di EUR. Questa cifra corrisponde al 7% del PIL dell'UE o al 17,6% dei gettiti fiscali nazionali totali (Eurostat).

² Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari; seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

³ Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1).

⁴ CASE & Institute for Advanced Studies, Studi e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2017.

⁵ Ernst and Young, Attuazione del "principio della destinazione" alle cessioni di beni intra-UE tra imprese (B2B), 2015.

Nel suo piano d'azione sull'IVA del 7 aprile 2016⁶ la Commissione ha delineato l'esigenza di porre in essere uno spazio unico europeo dell'IVA che possa far fronte alle sfide del XXI° secolo. Si tratta di un insieme di provvedimenti fondamentali da adottare nel breve e medio periodo al fine di modernizzare il sistema dell'IVA nell'UE e renderlo più semplice, maggiormente a prova di frode e favorevole alle imprese.

La Commissione ha annunciato la propria intenzione di proporre un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri intraunionali, basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, al fine di creare un solido spazio unico europeo dell'IVA.

Tra le misure a breve termine, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di migliorare lo scambio e l'analisi delle informazioni da parte delle amministrazioni fiscali e con altri organi di contrasto, potenziare Eurofisc⁷ e introdurre nuovi strumenti come gli audit congiunti.

Lo scopo era preparare l'attuazione del sistema dell'IVA definitivo e, in attesa della sua attuazione piena, contenere le frodi transfrontaliere.

Il sistema comune dell'UE per la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri è in atto da molti anni. Tale sistema, in particolare, aiuta gli Stati membri a riscuotere l'IVA dovuta nelle operazioni transfrontaliere e a combattere le frodi all'interno del mercato unico. Tuttavia, come ha evidenziato la Corte dei conti europea⁸, gli strumenti per la cooperazione amministrativa e la lotta alle frodi in materia di IVA nell'UE devono essere sfruttati meglio e in maniera più ampia.

Nelle sue conclusioni del maggio 2016 sulla lotta alle frodi in materia di IVA⁹, il Consiglio ha riconosciuto che migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali era molto importante. Esso ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa nel 2017 intesa a migliorare lo scambio, la condivisione e l'analisi delle informazioni chiave e che prevedeva audit congiunti. Il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modalità per affrontare gli ostacoli giuridici e le limitazioni pratiche nell'UE e negli Stati membri che impediscono un salto di qualità nello scambio di informazioni. Tali lavori dovrebbero promuovere la cooperazione e coprire l'intera gamma dei mezzi disponibili, inclusi, fra l'altro, VIES¹⁰, Eurofisc e procedure di feedback, e affrontare le sfide per le autorità fiscali e doganali. Sottolineava inoltre che lo scambio automatico di informazioni costituiva una delle modalità adottate nella lotta contro le frodi e confermava che l'analisi e la valutazione dei rischi rimanevano un settore importante per ulteriori sviluppi nell'UE.

Nel novembre 2016 il Parlamento europeo¹¹ ha accolto il piano d'azione sull'IVA e ne ha sostenuto le misure per ridurre il divario dell'IVA e contrastarne le frodi.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148).

⁷ Eurofisc è una rete di funzionari fiscali nazionali per scambi rapidi e multilaterali di informazioni mirate sulle frodi in materia di IVA.

⁸ Relazione speciale n. 24/2015: Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_IT.pdf.

⁹ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/>.

¹⁰ Il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) consente agli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle forniture transfrontaliere e sui soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA.

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul tema “Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA” (2016/2033(INI)).

Questa iniziativa fa parte del “pacchetto Equità fiscale, per la creazione di uno spazio unico europeo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)”, definito nella tabella di marcia per un'Europa più unita, più forte e più democratica¹². L'iniziativa mira a contrastare le frodi transfrontaliere in materia di IVA attuando le raccomandazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e della Corte dei conti europea e migliorando in maniera decisa e rapida le modalità con cui le amministrazioni fiscali collaborano fra loro e con altri organi di contrasto.

Tali misure preparerebbero il terreno per l'attuazione completa del regime IVA definitivo. Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative destinata ad attuare la prima tappa del sistema IVA definitivo con la quale sarebbe stabilito il trattamento ai fini IVA delle cessioni intraunionali di beni tra imprese (B2B)¹³. Un'altra serie di proposte verrà presentata il prossimo anno.

I tre tipi principali di frodi transfrontaliere sono ancora i più diffusi e i più significativi in tutta l'UE: la “frode carosello” (o frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente - frode MTIC); la frode delle auto usate e la frode che interessa i regimi doganali 42 e 63.

La frode MTIC si verifica quando un truffatore acquista beni o servizi da un altro Stato membro in esenzione IVA ma poi addebita l'IVA quando li rivende; non paga l'IVA alle autorità fiscali (mentre l'acquirente può detrarla). La Corte dei conti europea e Europol hanno stimato che la frode MTIC potrebbe incidere per 40-60 miliardi di EUR di perdite annue di gettito IVA e che il 2% dei gruppi criminali organizzati potrebbe essere responsabile dell'80% delle frodi.

A causa del doppio regime IVA applicabile alle auto (“regime del margine” o regime normale), il commercio nel settore automobilistico è spesso soggetto a frodi in materia di IVA. Il modo più semplice per commettere una frode è vendere mezzi di trasporto nuovi o recenti (per i quali è imponente l'intero valore) come beni d'occasione (per i quali è tassabile solo il margine).

Infine, il regime di importazione di beni in esenzione IVA (regimi doganali 42 e 63), attuato per facilitare il commercio quando i beni sono immediatamente consegnati a un'impresa in un altro Stato membro, è spesso usato in modo improprio e i beni sono deviati al mercato nero senza che l'IVA sia stata pagata. Questo tipo di frode si verifica a volte con la sottovalutazione fraudolenta dei beni per evitare i dazi doganali. Nel 2015 si contano 8,5 milioni di operazioni d'importazione di beni in esenzione IVA, per un valore totale di 74 miliardi di EUR.

La presente iniziativa permetterebbe di aggiungere misure elaborate appositamente per contrastare questi meccanismi di frode al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio¹⁴, il quadro giuridico di riferimento per la cooperazione amministrativa e la lotta contro le frodi in materia di IVA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri collaborano l'una con l'altra e con la Commissione per assicurare la conformità alle norme sull'IVA all'interno del mercato unico. Il piano d'azione sull'IVA mira a potenziare gli strumenti di cooperazione amministrativa sull'IVA, in

¹² https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf.

¹³ COM(2017) 567, 568 e 569 del 4.10.2017.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione).

particolare Eurofisc, come mezzo di rafforzamento della fiducia tra autorità fiscali prima dell'adozione del sistema dell'IVA definitivo. Nell'attesa tali misure aiuteranno anche a contenere le frodi transfrontaliere.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Negli ultimi anni la lotta all'evasione e alle frodi fiscali per contribuire ad assicurare le entrate nazionali e dell'UE ed evitare distorsioni della concorrenza è stata una delle priorità assolute della Commissione. Gli orientamenti politici di questa Commissione¹⁵ richiedono sforzi maggiori per combattere l'evasione e la frode fiscali, utilizzando mezzi come una maggiore cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali. Tali priorità si riflettono direttamente nel piano d'azione sull'IVA.

La presente iniziativa va di pari passo con altre iniziative riguardanti l'IVA e svolgerebbe un ruolo importante nell'assicurare il successo della proposta più ambiziosa: attuare il sistema dell'IVA definitivo. Inoltre, la frode MTIC è una delle dieci aree di criminalità che Europol e il Consiglio hanno identificato come priorità assolute per l'Unione europea per il periodo 2018-2021¹⁶. Un approccio simile è stato adottato per il periodo 2014-2017. Sono importanti anche:

- l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/1371, che interesserà le frodi gravi in materia di IVA in tutta l'UE¹⁷, e
- il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")¹⁸, adottato il 12 ottobre 2017 da venti Stati membri¹⁹. Questo organo dell'Unione europea indipendente e decentrato sarà responsabile di indagare e perseguire i reati contro il bilancio dell'UE, come le frodi, la corruzione o le frodi transfrontaliere in materia di IVA sopra i 10 milioni di EUR.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente iniziativa è l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni

¹⁵ Orientamenti politici per la prossima Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en_0.pdf.

¹⁶ Le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2017 che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità a livello internazionale nel periodo 2018 - 2021 <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2017/05/18/>. Le conclusioni del Consiglio hanno definito anche le seguenti priorità: "6) Contrastare la capacità dei gruppi criminali organizzati e degli specialisti implicati nella frode in materia di accise e nella frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC)". Questa priorità sarà attuata mediante due piani d'azione operativi: frodi relative alle accise e frodi MTIC. Si dovrebbe tenere debitamente conto delle esperienze accumulate attraverso la priorità del precedente ciclo programmatico relativa ad accise e MTIC.

¹⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

¹⁹ Gli Stati membri che partecipano al potenziamento della cooperazione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Ad oggi, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Svezia hanno deciso di non partecipare all'iniziativa, mentre la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano rispettivamente sulla base dei protocolli 21 e 22.

che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte indirette nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato unico ed evitare le distorsioni di concorrenza.

- **Sussidiarietà**

Gli Stati membri sono innanzitutto responsabili della gestione, della riscossione e dei controlli sull'IVA. Tuttavia, le frodi in materia di IVA sono spesso collegate a operazioni transfrontaliere all'interno del mercato unico oppure coinvolgono operatori stabiliti in altri Stati membri rispetto a quello in cui è dovuta l'imposta. Tali frodi hanno un impatto negativo sulle modalità di funzionamento del mercato unico e causano gravi perdite al bilancio dell'UE.

Ai sensi dell'articolo 113 del TFEU, il Consiglio adotta disposizioni per armonizzare la legislazione relativa alle imposte indirette al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il risultato si è concretizzato in strumenti di cooperazione dell'UE progettati soprattutto per organizzare lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, sostenendo al contempo attività comuni di audit e l'istituzione della rete Eurofisc.

Il piano d'azione sull'IVA esige strumenti più efficaci, in particolare un ruolo più forte per Eurofisc e nuove modalità di collaborazione e cooperazione con una solida base giuridica. Ciò non può essere fatto esclusivamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi. L'azione a livello dell'UE offrirebbe un valore superiore a quello che può essere conseguito a livello nazionale.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è ampiamente basata sul quadro giuridico esistente e lo integra solo ove necessita di un rafforzamento. Tutte le misure proposte sono mirate in base alle esigenze degli Stati membri e, pur avendo effetti positivi a livello di frodi in materia di IVA, non comporterebbero costi aggiuntivi per le imprese e le amministrazioni, tranne per le misure che prevedono sviluppi informatici. Anche in questi casi i costi di sviluppo associati resterebbero limitati.

Pertanto, le nuove disposizioni si limiterebbero a quanto strettamente necessario per rendere gli strumenti di cooperazione amministrativa più efficaci nella lotta alle frodi transfrontaliere in materia di IVA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È necessario un regolamento del Consiglio per modificare l'attuale regolamento (UE) n. 904/2010.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nell'elaborare l'attuale proposta è stata eseguita una valutazione dell'uso del quadro dell'UE per la cooperazione amministrativa e la lotta alle frodi in materia di IVA previsto dal regolamento (UE) n. 904/2010²⁰.

Nel complesso, gli Stati membri valutano positivamente il quadro giuridico e pratico attuato con il regolamento (UE) n. 904/2010. La maggior parte degli Stati membri ritiene che abbia contribuito a migliorare la cooperazione amministrativa tra loro. Gli scambi di informazioni su richiesta, l'accesso automatizzato alle informazioni, Eurofisc e i controlli multilaterali sono visti come gli strumenti più efficaci del regolamento.

Tuttavia, gli Stati membri continuano a vedere inconvenienti, in particolare con Eurofisc, che non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Esiste una chiara esigenza di sviluppare nuovi strumenti o nuovi modi di collaborare. In particolare, gli Stati membri sostengono opzioni come il software Transaction Network Analysis (TNA - analisi della rete delle operazioni) per lo scambio e il trattamento congiunto dei dati IVA in Eurofisc²¹. C'è anche spazio per sviluppare ulteriormente lo scambio automatizzato delle informazioni o l'accesso a nuovi insiemi di dati. In tale contesto, gli Stati membri sono particolarmente interessati ad accedere ai dati doganali o alle informazioni sull'immatricolazione dei veicoli.

Lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto a livello dell'UE resta un settore importante per gli Stati membri. A loro parere, la partecipazione a incontri riguardanti gli ambiti di attività di Eurofisc o gli scambi spontanei di informazioni riservate tra Eurofisc, Europol e OLAF sembrano le modalità migliori per potenziare la cooperazione tra le autorità che partecipano alla lotta alle frodi in materia di IVA a livello dell'UE piuttosto che concedere a Europol e all'OLAF l'accesso automatizzato ai dati di VIES o Eurofisc.

Il miglioramento della cooperazione amministrativa sull'IVA sarebbe pienamente coerente con altre politiche dell'UE attualmente in fase di sviluppo. Si tratta in particolare della direttiva (UE) 2017/1371 e del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Tutto ciò dimostra che numerose iniziative comuni a livello dell'UE hanno obiettivi simili: migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e quelle di contrasto e trovare nuovi modi per combattere le minacce più gravi per il gettito fiscale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel redigere l'attuale proposta e nel valutare gli accordi vigenti, la Commissione ha chiesto l'opinione delle autorità fiscali degli Stati membri e del pubblico, in particolare sui possibili modi di migliorare la cooperazione amministrativa per affrontare le frodi transfrontaliere.

Gran parte degli Stati membri è favorevole al trattamento congiunto dei dati in Eurofisc (TNA) e all'introduzione di misure di lotta alle frodi che interessano i regimi doganali 42 e 63. Anche l'accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli ha ricevuto supporto da gran parte degli Stati membri.

²⁰ Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

²¹ I funzionari di Eurofisc utilizzeranno TNA per scambiarsi e trattare congiuntamente i dati sull'IVA. TNA sarà in grado di rilevare e visualizzare fin dall'inizio reti sospette.

Altri portatori d'interessi, come le imprese e i cittadini, sostengono il ruolo dell'UE per coadiuvare e assicurare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Alcuni di loro ritengono che gli attuali strumenti non siano adatti ai nuovi modelli di business e alla lotta contro le frodi transfrontaliere o operate dalla criminalità organizzata. È opportuno prevedere nuovi scambi automatizzati di informazioni e una maggiore collaborazione tra le autorità fiscali e quelle di contrasto. Tali soggetti sostengono un ruolo più incisivo per Eurofisc e hanno espresso un'opinione complessivamente positiva sugli audit congiunti.

- **Assunzione e uso di perizie**

Oltre a consultare tutti i soggetti portatori d'interessi e, in particolare, le autorità fiscali degli Stati membri, non sono stati necessari esperti esterni per elaborare l'attuale proposta.

- **Valutazione d'impatto**

Nell'elaborazione dell'attuale proposta, la valutazione d'impatto ha tenuto conto di cinque opzioni principali con le relative sub-opzioni:

- trattamento e analisi congiunti dei dati nell'ambito di Eurofisc;
- miglioramento del quadro operativo per i controlli coordinati tra gli Stati membri;
- sviluppo dello scambio di informazioni e di informazioni riservate tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri nell'ambito di Eurofisc e le autorità di contrasto a livello dell'UE;
- lotta alle frodi inerenti il doppio regime IVA applicabile alle auto mediante il miglioramento all'accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli;
- condivisione di informazioni sui regimi doganali 42 e 63 tra autorità fiscali e doganali.

Un'attenta analisi ha portato alla conclusione che dovrebbero essere prese in considerazione diverse opzioni per affrontare tutte le relative questioni in maniera adeguata.

A causa della mancanza di dati pertinenti, non è stato possibile valutare e quantificare con precisione i vantaggi delle principali opzioni prescelte. Tuttavia, l'impatto sui vari portatori d'interessi è stato riassunto nel modo seguente:

- Stati membri: le principali opzioni contemplate dalla presente iniziativa potrebbero contribuire a rendere la lotta alle frodi transfrontaliere in materia di IVA più rapida e più efficiente e, pertanto, dovrebbero aumentare il gettito IVA. Il trattamento congiunto dei dati nell'ambito di Eurofisc non comporterebbe costi aggiuntivi in quanto questi sono già a carico del programma Fiscalis²². Un nuovo scambio di informazioni tra le autorità fiscali e quelle doganali e l'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli potrebbero generare costi di attuazione e di gestione, ma questi potrebbero essere limitati grazie all'utilizzo dei sistemi esistenti.
- Imprese, incluse PMI e microimprese: una migliore individuazione dei truffatori potrebbe ridurre i costi di conformità e l'onere amministrativo a carico delle imprese attive negli scambi intraunionali, in quanto le opzioni prospettate userebbero e analizzerebbero meglio le informazioni disponibili e, pertanto, ridurrebbero l'esigenza di indagini amministrative e obblighi di comunicazione da parte degli

²² Regolamento (UE) 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020).

operatori conformi. Le imprese dovrebbero anche trarre beneficio da una maggiore parità di condizioni e da un migliore funzionamento del mercato unico.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 13 settembre 2017. Il comitato ha espresso un'opinione positiva con alcune raccomandazioni, in particolare, sulla necessità di descrivere meglio l'interazione di questa iniziativa con altri elementi del piano d'azione sull'IVA e sull'esigenza di motivazioni più chiare per l'elaborazione delle opzioni. Tali raccomandazioni sono state accolte. L'opinione del comitato e le raccomandazioni sono menzionate nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione per la valutazione d'impatto.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

La presente iniziativa non rientra nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta dovrebbe comportare un nuovo scambio e il trattamento congiunto delle informazioni esistenti sull'IVA, che potrebbero includere dati personali. Tuttavia, la raccolta dei dati sarebbe strettamente mirata e circoscritta agli operatori apparentemente coinvolti in operazioni fraudolente. I dati verrebbero conservati solo per il tempo necessario per l'analisi e le indagini da parte delle autorità fiscali nazionali incaricate di far rispettare gli obblighi in materia di IVA. I dati sarebbero usati esclusivamente per identificare in una fase precoce i potenziali truffatori e porre fine alle reti fraudolente il cui scopo è abusare del sistema dell'IVA commettendo frodi. L'accesso e l'uso di tali dati sarebbe consentito solo a personale autorizzato.

Tuttavia, tali misure sarebbero in definitiva soggette all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e, una volta introdotte nel regolamento (UE) n. 904/2010, all'articolo 55, paragrafo 5, di tale regolamento, che fa riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati²³.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 904/2010, l'applicazione del regolamento viene riesaminata ogni cinque anni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 49, per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa nel combattere l'evasione e l'elusione fiscali, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi informazione disponibile pertinente all'applicazione del regolamento e, fra l'altro, le statistiche annuali sull'uso degli strumenti di cooperazione. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta elenca gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione (v. capo 8.1).

²³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

I principali obiettivi della proposta sono i seguenti:

- trattamento e analisi congiunti di tutti i dati pertinenti nell'ambito di Eurofisc;
- miglioramento del quadro operativo per i controlli coordinati tra gli Stati membri;
- sviluppo dello scambio di dati tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e le autorità di contrasto a livello dell'UE;
- lotta alle frodi inerenti il doppio regime IVA applicabile alle auto mediante il miglioramento all'accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli;
- lotta alle frodi che interessano i regimi doganali 42 e 63.

Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare gli articoli 17 e 31 dello stesso²⁴; tale modifica sarebbe applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai soggetti passivi certificati. Questa proposta legislativa, pertanto, costituisce una proposta modificata che include tali disposizioni.

Misure applicabili dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento

Scambi di informazioni senza preventiva richiesta

La modifica dell'articolo 13 consentirebbe alle autorità competenti di scambiarsi informazioni con mezzi diversi dai formulari tipo qualora lo ritengano necessario.

Audit congiunti

L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui è dovuta l'imposta. Il capo VII prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e nei locali dei soggetti passivi durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Per incrementare la capacità delle amministrazioni fiscali di controllare le forniture transfrontaliere sarebbe introdotto nel regolamento un nuovo strumento di cooperazione. Gli audit congiunti consentirebbero ai funzionari di due o più amministrazioni fiscali di formare un unico gruppo di audit, se lo desiderano, e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa. Tale gruppo esaminerebbe le operazioni transfrontaliere di uno o più soggetti passivi correlati (sia persone fisiche che persone giuridiche) che svolgono attività transfrontaliere, incluse le operazioni che coinvolgono società affiliate stabilite nei paesi partecipanti.

Inoltre, per impedire che la scelta da parte dei soggetti passivi del luogo di stabilimento nell'Unione ostacoli la corretta applicazione dell'IVA e per evitare la duplicazione dei lavori e l'onere amministrativo per le autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine e gli Stati membri richiedenti dovrebbero aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'audit. Questa misura sarebbe particolarmente pertinente per contrastare la frode nel settore del commercio elettronico.

Eurofisc

²⁴ COM(2017) 567 del 4.10.2017.

Il capo X ha istituito la rete Eurofisc per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri al fine di contrastare le nuove tipologie di frodi in materia di IVA o quelle su larga scala. Per velocizzare il trattamento e l'analisi congiunti dei dati in Eurofisc, la Commissione sta attualmente sviluppando il software TNA, che gli Stati membri potranno utilizzare su base volontaria a partire dal 2018.

Allo scopo di ottimizzare il potenziale del TNA per identificare le reti fraudolente in tutta l'UE, il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilirà disposizioni più chiare sul trattamento e sull'analisi congiunti dei dati in Eurofisc. La partecipazione a tale trattamento e analisi rimarrà volontaria. Tutti gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, concedere ai funzionari di Eurofisc l'accesso ai propri dati VIES sulle operazioni intraunionali tramite il TNA; in tal modo il software può identificare tutte le potenziali reti di frodi, incluse quelle che coinvolgono operatori stabiliti in Stati membri non partecipanti.

Le modifiche prevedono anche norme più chiare sulle modalità di funzionamento e di gestione di Eurofisc. Esse consentirebbero a Eurofisc di coordinare indagini amministrative congiunte avviate sulla base delle proprie analisi dei rischi. I funzionari di Eurofisc sono spesso i primi ad essere messi in guardia contro le nuove reti fraudolente ed hanno una solida esperienza nei casi gravi di frode in materia di IVA. Pertanto sarebbero i più adatti per coordinare le corrispondenti indagini amministrative.

Ciò renderebbe possibile una reazione più rapida ed efficace ai risultati del TNA e le informazioni ricavate da tali indagini potrebbero essere subito trattate dal TNA. In pratica tale coordinamento verrebbe svolto negli ambiti di attività di Eurofisc con le competenze pertinenti di uno o più funzionari di Eurofisc degli Stati membri coinvolti nelle indagini. Controlli maggiormente coordinati tra gli Stati membri dovrebbero migliorare la loro capacità di reagire rapidamente alle attività fraudolente in continua evoluzione.

La proposta offre anche la possibilità per i funzionari di Eurofisc di trasmettere informazioni sulle tendenze, sui rischi e sui casi gravi di frode in materia di IVA a Europol e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e di comunicare tali casi all'EPPO. Questo interesserebbe in particolare le frodi in materia di IVA più dannose, come le frodi MTIC e gli abusi del regime doganale 42 che coinvolgono spesso organizzazioni criminali. Tali organizzazioni sfruttano le loro reti internazionali per elaborare meccanismi avanzati di frodi MTIC con lo scopo di estorcere denaro ai bilanci nazionali. Queste organizzazioni si nascondono dietro prestanome, il che riduce il peso delle misure amministrative.

La cooperazione con le autorità di contrasto a livello dell'UE consentirebbe il controllo incrociato delle informazioni di Eurofisc con i casellari giudiziari, le banche dati e altre informazioni detenute dall'OLAF e da Europol e aiuterebbe a identificare i veri autori delle frodi e le loro reti. L'OLAF ottiene, in particolare, le informazioni pertinenti nel contesto delle proprie indagini sulle frodi doganali, che sono intrinsecamente collegate alle frodi in materia di IVA, come le frodi relative al regime doganale 42. L'OLAF può inoltre facilitare e coordinare le indagini sulle frodi in materia di IVA utilizzando il proprio approccio interdisciplinare.

Gran parte degli Stati membri ha già messo in atto tale cooperazione a livello nazionale e coinvolge Europol nella lotta contro le frodi MTIC. Tuttavia, queste azioni di cooperazione sono spesso complesse e comportano il rischio che il valore delle informazioni vada perso prima di raggiungere le giuste autorità. Un collegamento diretto tra Eurofisc, Europol e OLAF, oltre che con l'EPPO, per i casi più gravi di frode in materia di IVA accorcerebbe questo periodo di attesa dei dati e ne ottimizzerebbe il valore nella lotta contro le organizzazioni criminali.

La presente proposta eliminerebbe alcune restrizioni sul diritto dei funzionari di Eurofisc di consultare i dati VIES sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi intraunionali quando il fornitore o l'acquirente/il destinatario è registrato in un altro Stato membro (articolo 21, paragrafo 2). Attualmente l'accesso è limitato ai funzionari di collegamento di Eurofisc, che sono tenuti a disporre di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione. Inoltre, l'accesso deve avvenire in relazione a un'indagine su un caso di sospetta frode e unicamente durante l'orario lavorativo. Questa proposta eliminerebbe l'ultima condizione, poiché è difficile giustificare il lasso di tempo necessario per la lotta alle frodi gravi in materia di IVA. Si propone inoltre che le modalità pratiche riguardanti l'identificazione dei funzionari autorizzati siano stabilite in un atto di esecuzione per rispondere alle preoccupazioni di alcuni Stati membri.

Procedure di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso

Il capo XII tratta della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA in altri Stati membri e dello scambio di informazioni su tali richieste. La modifica migliorerebbe la coerenza con la riscossione dei debiti IVA nello Stato membro di stabilimento ed eviterebbe a quest'ultimo il ricorso a una richiesta di assistenza in materia di recupero, con i relativi oneri amministrativi e costi, per sequestrare l'importo del rimborso IVA nello Stato membro di rimborso.

Secondo le norme vigenti in materia di assistenza per il recupero, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono inviare una richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari allo Stato membro di rimborso affinché gli importi del rimborso IVA siano sequestrati. L'autorità richiedente è tenuta a redigere una richiesta specifica di assistenza per il recupero; le autorità incaricate del rimborso dell'IVA e del recupero dell'imposta nello Stato membro interpellato devono coordinarsi in modo speciale per dare seguito a tale richiesta; e il soggetto passivo interessato che intende contestare il recupero o le misure precauzionali adottate dalle autorità interpellate deve intraprendere tale azione nello Stato membro interpellato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 17 della direttiva 2010/24/UE.

Il soggetto passivo interessato può acconsentire a che il rimborso dell'IVA sia versato direttamente allo Stato membro di stabilimento al fine di saldare i propri debiti IVA insoluti in tale Stato membro o affinché l'importo del rimborso sia sequestrato a fini cautelari in caso di debiti IVA contestati in tale Stato membro. In quest'ultimo caso la contestazione inerente al sequestro potrebbe essere portata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie del proprio Stato membro di stabilimento in qualsiasi fase del procedimento riguardante il debito IVA contestato.

L'attuale proposta eviterebbe la necessità delle richieste di assistenza per il recupero qualora il debitore dell'imposta acconsentisse al versamento diretto. In tal modo si ridurrebbe anche l'onere amministrativo per lo Stato membro richiedente e si eviterebbero tutti i costi e gli oneri amministrativi per lo Stato membro interpellato.

Quando applica le disposizioni relative al versamento e al sequestro per garantire il pagamento del debito IVA in esso contestato, lo Stato membro di stabilimento deve chiaramente rispettare i diritti del debitore d'imposta. Al riguardo la proposta prevede il controllo giurisdizionale del sequestro dell'importo del rimborso dell'IVA nello Stato membro di stabilimento. Scopo di questa disposizione è aiutare i debitori d'imposta che desiderano contestare la misura, in quanto essi non dovranno più contestare le misure cautelari nell'altro Stato membro.

Comunicazione all'OLAF e all'EPPO di gravi casi di frode in materia di IVA che coinvolgono almeno due Stati membri

Il capo XIII, che tratta le relazioni con la Commissione, verrebbe modificato per proteggere meglio gli interessi finanziari dell'Unione europea. Gli Stati membri che fanno parte dell'EPPO dovrebbero comunicare a questo organismo le informazioni sui reati più gravi in materia di IVA, come previsto all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371. Si tratterebbe dei casi che interessano attività in due o più Stati membri e che prevedono un danno totale di almeno 10 milioni di EUR.

L'EPPO agirà come un organismo dell'Unione europea indipendente e decentrato. Esso sarà responsabile di indagare e perseguire i reati contro il bilancio dell'UE, come le frodi transfrontaliere in materia di IVA riguardanti un importo superiore a 10 milioni di EUR. Agirà da ufficio unico negli Stati membri partecipanti e unirà gli sforzi di applicazione della legge a livello europeo e nazionale in un approccio unificato, continuo ed efficace.

L'OLAF resterà responsabile delle indagini amministrative in merito alle irregolarità fraudolente e non che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Il suo mandato e la sua competenza riguardo alle frodi in materia di IVA pertanto non saranno limitati ai casi identificati come più gravi all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371. Inoltre, poiché non tutti gli Stati membri faranno parte dell'EPPO, l'OLAF continuerà le sue indagini amministrative negli Stati membri non partecipanti nello stesso modo con cui procede oggi. All'interno degli Stati membri partecipanti, nei settori di competenza dell'EPPO, tale organismo e l'OLAF instaureranno e manterranno una stretta cooperazione volta a garantire la complementarità dei rispettivi mandati e ad evitare la duplicazione. In questo contesto, l'OLAF può fornire sostegno alle indagini dell'EPPO sui casi di frode in materia di IVA.

L'OLAF può inoltre facilitare e coordinare le indagini sulle frodi in materia di IVA utilizzando il proprio approccio interdisciplinare, oltre a fornire analisi e intelligence. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero comunicare all'OLAF informazioni sui reati in materia di IVA nei casi in cui lo ritengono appropriato per l'esercizio del suo mandato.

Aggiornamento delle condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni e l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

Il capo XV, che definisce le condizioni per lo scambio di informazioni, sarà modificato per riflettere la nuova base giuridica per la protezione dei dati personali: il regolamento (UE) n. 2016/679.

Il capo XVI, con le relative disposizioni generali e finali, deve essere aggiornato con la nuova base giuridica per i controlli degli Stati membri sulle modalità con cui la Commissione esercita le proprie competenze di esecuzione: il regolamento (UE) n. 182/2011.

Misure applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2020

Comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai regimi doganali 42-63 e all'immatricolazione dei veicoli

Il capo V tratta l'archiviazione e lo scambio di informazioni relative ai soggetti passivi e alle operazioni. La modifica di tale capo consentirebbe lo scambio di dati sulle importazioni in esenzione dall'IVA e sulle immatricolazioni dei veicoli.

Il primo nuovo insieme di dati verrebbe scambiato per contrastare l'uso improprio del regime IVA per l'importazione di merci in esenzione IVA (regimi doganali 42 e 63), nei casi in cui avrebbero dovuto essere consegnate a un altro Stato membro ma sono state deviate al mercato nero. Un punto debole di questi regimi consiste nel fatto che l'intero processo può richiedere molto tempo per il controllo, nonostante il rischio di frode si verifichi rapidamente. Prima che

possano svolgere tali controlli, le autorità fiscali degli Stati membri di importazione e di destinazione devono attendere l'elenco riepilogativo dell'importatore, che spesso non arriva.

Con questa proposta, le informazioni pertinenti riguardanti i regimi doganali 42 e 63 trasmesse per via elettronica con la dichiarazione doganale (ad es. numeri di identificazione IVA, valore delle merci importate, tipo di merci, ecc.) verrebbero condivise dallo Stato membro di importazione con le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione. Le autorità fiscali di entrambi i paesi sarebbero pertanto in grado di effettuare controlli incrociati tra tali informazioni e le informazioni riportate dall'importatore nel suo elenco riepilogativo e nella dichiarazione IVA e dal destinatario nella sua dichiarazione IVA. Inoltre, se lo Stato membro di destinazione ha rilevato che il numero di identificazione IVA dell'acquirente, anche se valido, è stato ottenuto con mezzi illeciti dall'importatore, tale Stato potrebbe immediatamente informare lo Stato membro di importazione, che potrebbe controllare l'importatore. Inoltre, effettuando un controllo incrociato delle informazioni doganali con gli elenchi riepilogativi dell'IVA, le autorità fiscali sarebbero in grado di rilevare i casi di sottovalutazione al momento dell'importazione, finalizzati ad evitare i dazi doganali. L'accesso esteso ai dati potrebbe essere concesso ai funzionari di Eurofisc, come per le forniture intraunionali.

La modifica dell'articolo 21 chiarirebbe anche che alle autorità doganali responsabili del controllo delle condizioni per l'esenzione dell'IVA nei regimi doganali 42 e 63 dovrebbe essere concesso l'accesso automatizzato al sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), in modo tale che possano controllare la validità dei numeri di identificazione IVA. Questa è una delle condizioni per la concessione dell'esenzione IVA al momento dell'importazione e un controllo automatico alla frontiera sarebbe un notevole deterrente contro questo tipo di frode.

Il secondo nuovo insieme di dati oggetto di scambio verrebbe utilizzato dai funzionari di Eurofisc per contrastare le frodi transfrontaliere che includono la vendita di auto usate. In particolare ciò permetterebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. In pratica, tale accesso verrebbe concesso attraverso la piattaforma EUCARIS²⁵, in cui avvengono già scambi di informazioni automatizzati sulle immatricolazioni dei veicoli.

Misure applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021

I soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro che forniscono beni o servizi ad acquirenti/destinatari stabiliti sul territorio di un altro Stato membro sono soggetti a obblighi sempre più numerosi nell'altro Stato membro. Ciò è spesso dovuto agli sviluppi tecnologici. Al fine di facilitare la corretta applicazione dell'IVA su tali operazioni transfrontaliere, il meccanismo previsto all'articolo 32, che permette ai soggetti passivi di ottenere facilmente le informazioni, dovrebbe essere esteso ad altre informazioni, in particolare sulle aliquote e sulle misure destinate alle piccole imprese.

²⁵ La piattaforma EUCARIS è stata avviata nel 1994 per consentire alle autorità nazionali incaricate delle immatricolazioni di collaborare nella lotta contro la criminalità internazionale connessa ai veicoli e al turismo delle patenti di guida scambiandosi informazioni sull'immatricolazione dei veicoli e sulle patenti di guida. Tutti gli Stati membri dell'UE ora utilizzano il sistema sviluppato e gestito dalla cooperazione EUCARIS.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- 1) ~~Nel suo piano d'azione sull'IVA³ la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2016⁴, ha invitato la Commissione ad apportare nel frattempo alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA in relazione alle operazioni transfrontaliere.~~
- 2) ~~Lo status di soggetto passivo certificato è una delle componenti essenziali di questo nuovo sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali e sarà inoltre utilizzato per alcune misure di semplificazione nell'ambito dell'attuale sistema dell'IVA. La nozione di soggetto passivo certificato dovrebbe consentire di dimostrare che un determinato soggetto passivo può essere considerato un contribuente affidabile all'interno dell'Unione.~~
- 3) ~~Alcune norme stabilite dalla direttiva 2006/112/CE⁵ per le operazioni che sono considerate vulnerabili alla frode si applicano soltanto se nell'operazione sono coinvolti soggetti passivi certificati. È pertanto essenziale che lo status di soggetto passivo certificato di un soggetto passivo possa essere verificato per via elettronica, al fine di garantire che tali norme possano applicarsi.~~

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016)148 final del 7 aprile 2016).

⁴ Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

⁵ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- 4) ~~Nella prima fase della transizione verso un sistema dell'IVA definitivo quale proposto nel piano d'azione sull'IVA, nelle cessioni intraunionali di beni dovrebbe applicarsi il meccanismo dell'inversione contabile quando l'acquirente è un soggetto passivo certificato. È pertanto essenziale, per un soggetto passivo che effettua una cessione intraunionale di beni, sapere se al proprio acquirente è stato o non è stato concesso lo status di soggetto passivo certificato. Data la somiglianza, dal punto di vista pratico, con l'attuale esenzione per le cessioni intracomunitarie di beni, e al fine di evitare inutili oneri o costi, è opportuno avvalersi dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) per integrarvi le informazioni relative allo status di soggetto passivo certificato.~~
- 5) ~~Per poter fornire informazioni sullo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi negli Stati membri, è opportuno che gli Stati membri registrino e conservino in un sistema elettronico dati aggiornati sullo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi. Le autorità fiscali di uno Stato membro dovrebbero poi concedere alle autorità fiscali degli altri Stati membri l'accesso automatico a tali informazioni ed essere in grado, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁶, di confermare per via elettronica lo status di soggetto passivo certificato di ogni soggetto passivo se pertinente ai fini delle operazioni di cui al suddetto articolo.~~
- 6) ~~Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva [...] 15/UE del Consiglio⁷, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.~~

1) Il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di imposta sul valore aggiunto (IVA). La Commissione ha presentato una proposta³ che definisce i principi di un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri e che si baserebbe sull'imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato il fatto che l'attuazione completa del sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali potrebbero richiedere diversi anni, sono indispensabili misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell'introduzione del regime dell'IVA definitivo.

2) L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione dei lavori e l'onere

⁶ ~~Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).~~

⁷ ~~Direttiva [...]UE del Consiglio, del [...], che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (GU L [...]).~~

³ ~~**COM(2017) 569 final del 4 ottobre 2017.**~~

amministrativo per le autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine e gli Stati membri richiedenti dovrebbero aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'indagine.

- 3) La trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁴ dovrebbe essere il più semplice ed efficace possibile. È pertanto necessario consentire alle autorità competenti di trasmettere informazioni attraverso mezzi diversi dai formulari tipo qualora esse lo ritengano necessario.
- 4) Il concetto di soggetto passivo certificato è una delle componenti essenziali della proposta relativa al sistema dell'IVA definitivo e sarà utilizzato anche per alcune misure di semplificazione nell'ambito dell'attuale sistema dell'IVA. Tale concetto dovrebbe consentire di dimostrare che un determinato soggetto passivo può essere considerato un contribuente affidabile all'interno dell'Unione.
- 5) Alcune norme stabilite dalla direttiva 2006/112/CE⁵ per le operazioni che sono considerate vulnerabili alle frodi devono essere applicate solo nei casi in cui sono coinvolti soggetti passivi certificati. È pertanto essenziale che lo status di soggetto passivo certificato possa essere verificato con mezzi elettronici, al fine di garantire che tali norme possano applicarsi.
- 6) Come primo passo verso un sistema dell'IVA definitivo, quale proposto nella comunicazione della Commissione su un piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte⁶, il meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe essere applicato alle cessioni intraunionali di beni quando l'acquirente è un soggetto passivo certificato. È pertanto essenziale per i soggetti passivi che effettuano una cessione intraunionale di beni sapere se ai propri acquirenti è stato o non è stato concesso lo status di soggetto passivo certificato. Data la somiglianza, dal punto di vista pratico, con l'attuale esenzione per le cessioni intracomunitarie di beni e al fine di evitare inutili costi o oneri, le informazioni sullo status di soggetto passivo certificato dovrebbero essere fornite dal sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES).
- 7) Per fornire informazioni sullo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero registrare e archiviare in un sistema elettronico lo status aggiornato dei soggetti passivi cui è stato concesso lo status di soggetto passivo certificato da un'autorità competente di tale Stato membro. Le autorità fiscali di uno Stato membro dovrebbero poi concedere alle autorità fiscali degli altri Stati membri l'accesso automatizzato a tali informazioni. Inoltre esse, su richiesta di determinate persone di cui al regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero anche essere in grado di confermare

⁴ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁵ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁶ COM(2016) 148 final del 7 aprile 2016.

con mezzi elettronici lo status di soggetto passivo certificato di qualsiasi soggetto passivo ove tale status sia pertinente per le operazioni.

- 8) L'esenzione dall'IVA per le importazioni di beni prevista dall'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ("regime doganale 42") è spesso usata in modo improprio e i beni sono deviati al mercato nero senza che l'IVA sia stata pagata. È pertanto essenziale che i funzionari doganali, al momento di controllare se i requisiti per la concessione dell'esenzione sono soddisfatti, abbiano accesso al registro dei numeri di identificazione IVA. Inoltre le informazioni raccolte dalle autorità doganali nell'ambito di tale regime dovrebbero essere messe a disposizione anche delle autorità competenti dello Stato membro in cui deve avvenire il successivo acquisto intracomunitario.
- 9) Al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'IVA applicabile alle auto, è opportuno che i funzionari di collegamento di Eurofisc abbiano accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera automatizzata. Ciò permetterebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù della decisione 2008/615/GAI del Consiglio⁷ e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio⁸, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.
- 10) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- 11) Al fine di assicurare un controllo efficace ed effettivo dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, dovrebbero svolgersi audit congiunti che permettano ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo di audit e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa congiunta.
- 12) I soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro che cedono beni o prestano servizi ad acquirenti o destinatari stabiliti in un altro Stato membro sono soggetti in misura crescente a obblighi nell'altro Stato membro. Ciò è spesso dovuto agli sviluppi tecnologici. Per facilitare la corretta applicazione dell'IVA a tali operazioni transfrontaliere, il meccanismo mediante il quale le informazioni sono

⁷ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁸ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

rese immediatamente disponibili ai soggetti passivi dovrebbe essere esteso ad altre informazioni, in particolare le aliquote e le misure per le piccole imprese.

- 13) Per contrastare i meccanismi di frode transfrontaliera più grave è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. È inoltre necessario rafforzare la cooperazione con le altre autorità coinvolte nella lotta alla frode in materia di IVA a livello dell'Unione, in particolare attraverso lo scambio di informazioni mirate con Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Pertanto i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di condividere, spontaneamente o in seguito a una richiesta, informazioni e intelligence con Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Ciò consentirebbe ai funzionari di collegamento di Eurofisc di ricevere dati e intelligence detenuti da Europol e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode allo scopo di identificare i veri autori delle frodi in materia di IVA.
- 14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative a Eurofisc dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- 15) L'organizzazione della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio¹⁰, offre l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti quando si tratta di recuperare debiti fiscali non pagati nello Stato membro di stabilimento.
- 16) Per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi transfrontaliere gravi in materia di IVA, gli Stati membri che fanno parte della Procura europea dovrebbero comunicare a tale organismo, anche tramite i funzionari di collegamento di Eurofisc, le informazioni sui reati più gravi in materia di IVA di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- 17) Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare all'Ufficio europeo per la lotta antifrode le informazioni riguardanti i reati contro il sistema comune dell'IVA nei casi in cui lo ritengano appropriato. In tal modo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode potrebbe adempiere al proprio mandato di svolgere indagini amministrative sulle frodi, sulla corruzione e su altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di fornire assistenza agli Stati membri allo scopo di coordinare la loro azione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi.
- 18) La Commissione può avere accesso alle informazioni comunicate o raccolte in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 soltanto nella misura in cui ciò è

¹⁰ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

¹¹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici da essa ospitati e utilizzati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento.

- 19)** Ai fini del presente tale regolamento è opportuno prevedere limitazioni di determinati diritti e obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² allo scopo di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. Tali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di rendere le informazioni disponibili per lottare efficacemente contro la frode.
- 20)** La direttiva 2006/112/CE stabilirà le norme per le operazioni che devono essere applicate solo nel caso in cui siano coinvolti soggetti passivi certificati e le nuove norme relative alle aliquote e alle piccole imprese. È pertanto necessario posticipare l'applicazione delle misure del presente regolamento relative allo status di soggetto passivo certificato e alle informazioni che devono essere fornite ai soggetti passivi in merito alle aliquote e alle norme speciali per le piccole imprese fino a quando tali norme non saranno applicate. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticiparne l'applicazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di effettuare tali sviluppi.
- 21)** Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il miglioramento degli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri e la lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- 22)** ↗ È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 7 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è soppresso;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in coordinamento con l'autorità

¹²

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

richiedente. Possono essere utilizzati gli strumenti e le procedure di cui agli articoli da 28 a 30 del presente regolamento. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente.

In deroga al primo comma, un'indagine relativa agli importi dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata e imponibili nello Stato membro dell'autorità richiedente può essere rifiutata solo:

a) per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, valutati dall'autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l'interazione del presente paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2;

b) per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4;

c) sulla base del fatto che l'autorità interpellata ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un'indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.

L'autorità interpellata che rifiuta un'indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all'autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell'autorità richiedente.

Se le autorità competenti di almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa, l'autorità interpellata non può rifiutare di effettuare tale indagine. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto disposizioni tra tali autorità richiedenti e l'autorità interpellata in base alle quali i funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti partecipino all'indagine amministrativa condotta sul territorio dell'autorità interpellata per raccogliere le informazioni di cui al secondo comma. Tale indagine amministrativa è svolta congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata. I funzionari delle autorità richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.";

(2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo o con altri mezzi che le rispettive autorità competenti ritengano opportuni. La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

4) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

1. — ~~Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:~~

- a) ~~le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;~~
- b) ~~i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;~~
- c) ~~i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità;~~
- d) ~~le informazioni raccolte conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le informazioni che raccoglie a norma degli articoli 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE;~~
- e) ~~le informazioni concernenti lo status di soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE, nonché la data in cui tale status è stato concesso, rifiutato o revocato.";~~
- 2— ~~I dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e d), sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.~~

(3) l'articolo 17 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) le informazioni concernenti lo status di soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE, nonché la data in cui tale status è stato concesso, rifiutato o revocato.";

(b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, i prezzi delle singole voci e il peso netto.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

(d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

(e) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le categorie esatte delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

(4) **l'articolo 21 è così modificato:**

(a) **è inserito il seguente paragrafo 1 bis:**

"1bis. Ogni Stato membro concede ai propri funzionari incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento per le quali l'accesso automatizzato è concesso dagli altri Stati membri.";

(b) **al paragrafo 2, la lettera e) è così modificata:**

i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

"i) l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare o identificare gli autori di frodi;

"ii) l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione;"

ii) il punto iii) è soppresso;

(c) **è inserito il seguente paragrafo 2 bis:**

"2bis. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili almeno i seguenti dati:

a) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

b) i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);

c) il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, i prezzi delle singole voci e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);

d) il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, i prezzi delle singole voci e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni:

i) l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare o identificare gli autori di frodi;

ii) l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

I valori di cui alle lettere c) e d) sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun documento amministrativo unico presentato."

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2."

(e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2."

(5) è inserito il seguente articolo 21 bis:

"Articolo 21 bis

1. Ciascuno Stato membro concede all'autorità competente di ogni altro Stato membro accesso automatizzato alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:

a) i dati relativi ai veicoli;

b) i dati relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione.

2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

i) l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode o è finalizzato a individuare o identificare gli autori di frodi;

ii) l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

3. La Commissione determina mediante atti di esecuzione le categorie esatte di informazioni e i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2."

(6) all'articolo 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete analoga utilizzata per gli stessi fini."

(7) il titolo del capo VII è sostituito dal seguente:

**"PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DURANTE LE
INDAGINI AMMINISTRATIVE E GLI AUDIT CONGIUNTI";**

(8) **l'articolo 28 è così modificato:**

(a) **è inserito il seguente paragrafo 2 bis:**

"2bis. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono partecipare alle indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, entrambe le autorità possono elaborare una relazione di audit comune.";

(b) **il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.";

(9) 2) all'articolo 31, **il paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero di identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro garantiscono inoltre che si possa verificare con mezzi elettronici se una determinata persona è un soggetto passivo certificato ai sensi dell'articolo 13 bis della direttiva 2006/112/CE qualora tale status fiscale sia pertinente ai fini dell'applicazione di detto articolo. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17 del presente regolamento.";

(10) **all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito web i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono il titolo VIII, capo 2, l'articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.";

(11) **l'articolo 33 è così modificato:**

(a) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate tra Stati membri e per il coordinamento delle azioni di follow-up ("Eurofisc").";

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi comuni di informazioni mirate nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo "ambiti di attività di Eurofisc");

c) coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e all'intelligence ricevute;

ii) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sui sospetti e sugli autori di frodi identificati dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1.";

(12) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte a un ambito di attività di Eurofisc partecipano attivamente allo scambio multilaterale e al trattamento e all'analisi comuni di informazioni mirate tra tutti gli Stati membri partecipanti e al coordinamento di eventuali azioni di follow-up.";

(13) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, salvo nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.".

(14) L'articolo 36 è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. I funzionari di collegamento degli Stati membri designano, tra i funzionari di collegamento di Eurofisc, un presidente di Eurofisc per un periodo di tempo determinato.

I funzionari di collegamento degli Stati membri:

a) concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc;

b) esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc;

c) valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc;

d) approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.

Il presidente di Eurofisc garantisce che Eurofisc funzioni correttamente.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc ("funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti") designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore degli ambiti di attività di Eurofisc fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.

I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:

a) raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;

b) provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

c) forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

d) presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei vari ambiti.";

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

"3. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono trasmettere, di propria iniziativa o su richiesta, alcune delle informazioni raccolte e trattate a Europol e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"), secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività.

4. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici.

5. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc provvedono inoltre affinché le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.";

(15) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"Articolo 37

Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e procedurali relative a EUROFISC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

(16) all'articolo 48, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti IVA non contestati in tale Stato membro di stabilimento, può informare lo Stato membro di rimborso in merito all'esistenza di tali debiti affinché quest'ultimo chieda il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento per saldare i debiti IVA insoluti. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento, lo Stato membro di rimborso versa l'importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di stabilimento nella misura richiesta per saldare il debito IVA insoluto. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo, entro 15 giorni dal ricevimento del versamento dallo Stato membro di rimborso, se l'importo versato corrisponde a un saldo totale o parziale del debito IVA.

Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti IVA contestati in tale Stato membro di stabilimento, può informare lo Stato membro di rimborso in merito all'esistenza di tali debiti affinché quest'ultimo chieda il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento in modo che tale importo possa essere sequestrato a titolo di misura cautelare. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento e sequestro, lo Stato membro di rimborso versa l'importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di stabilimento nella misura richiesta per garantire il pagamento del debito IVA contestato. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo, entro 15 giorni dal ricevimento del versamento dallo Stato membro di rimborso, il trasferimento e il sequestro dell'importo versato. Il versamento dell'importo allo Stato membro di stabilimento è consentito solo se detto Stato membro dispone di un controllo giurisdizionale effettivo che permette ai tribunali, su richiesta del soggetto passivo e in qualunque fase del procedimento, di concedere lo svincolo dell'importo sequestrato o di una parte di esso."

(17) il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

**"RELAZIONI CON LA COMMISSIONE E CON ALTRE ISTITUZIONI,
ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE";**

(18) all'articolo 49 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2bis. Gli Stati membri che partecipano alla Procura europea comunicano alla stessa, in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(*), tutte le informazioni disponibili sui reati gravi contro il sistema comune dell'IVA di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(**).

Gli Stati membri possono comunicare all'Ufficio europeo per la lotta antifrode tutte le informazioni disponibili sui reati contro il sistema comune dell'IVA per consentire a detto ufficio di valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato."

(*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(**) Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(19) l'articolo 55 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le archiviazioni, i trattamenti o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti agli articoli da 12 a 22 e all'articolo 5 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente regolamento sono effettuati unicamente per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e i periodi di archiviazione di tali informazioni sono limitati a quanto necessario per conseguire tali scopi.";

(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(20) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).";

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21) l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 1, punto 3, lettere a) e c), e punto 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 1, punto 3, lettere b), d) ed e), punto 4, lettere a), c) ed e), e punto 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 1, punto 10, si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*